



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare)

Versione del 12 agosto 2020

1. Situazione iniziale

Con decisione del 19 giugno 2020, nell'ambito del ritorno dalla situazione straordinaria a quella particolare il Consiglio federale ha suddiviso l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo in due parti, strutturando i provvedimenti che restano in vigore come segue:

- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare), oggetto del presente rapporto esplicativo, si fonda sull'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp) e disciplina i provvedimenti nei confronti delle persone, i provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, i provvedimenti di protezione dei lavoratori nonché l'obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria;
- l'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 3 COVID-19) si fonda sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.), continuando pertanto a fondarsi sulla «competenza in materia di diritto di necessità», e disciplina il mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria, le limitazioni del traffico di confine e dell'ammissione di stranieri, l'approvvigionamento di materiale medico importante, singoli aspetti dell'assistenza sanitaria (capacità degli ospedali e delle cliniche di curare pazienti affetti da COVID-19, assunzione delle spese per le analisi di biomolecolari e sierologiche concernenti la COVID-19) nonché la possibilità di tenere le assemblee di società per scritto, in forma elettronica o mediante un rappresentante.
Buona parte dei provvedimenti oggetto della presente ordinanza si ritrova anche nel progetto di legge COVID-19 posto in consultazione, che prevede l'elaborazione della base legale necessaria per mantenere in vigore i provvedimenti.

Il presente rapporto esplicativo si riferisce all'ordinanza COVID-19 situazione particolare nella versione del 12 agosto 2020.

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 Disposizioni generali (sezione 1)

Articolo 1

Secondo il *capoverso 1*, la presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

Secondo il *capoverso 2*, i provvedimenti mirano da un lato a prevenire la diffusione del coronavirus (COVID-19) (ad esempio mediante il rispetto del distanziamento tra le persone o l'uso della mascherina) e dall'altro a interrompere le catene di trasmissione (in particolare mediante l'identificazione delle persone entrate in contatto con persone infette [tracciamento dei contatti]) e fermare la diffusione del virus.

Articolo 2

Questa disposizione contiene la constatazione che i Cantoni, per quanto la presente ordinanza non dia disposizioni specifiche, continuano a poter emanare disciplinamenti nell'ambito delle loro competenze. Queste competenze vanno intese tenendo presente che nell'ambito della situazione particolare la responsabilità principale spetta nuovamente ai Cantoni. La presente disposizione non è contraria in particolare alla facoltà di ordinare provvedimenti esecutivi secondo l'articolo 40 LEp. In merito al margine di manovra dei Cantoni nei settori nei quali la presente ordinanza prevede provvedimenti si rimanda anche agli articoli 7 e 8.

2.2 Provvedimenti nei confronti delle persone (sezione 2)

Articolo 3

Questa disposizione stabilisce le norme di base che la popolazione e i privati devono rispettare nella vita di tutti i giorni. A tal fine rimanda alle raccomandazioni e alle regole d'igiene e comportamento emanate, aggiornate e pubblicate sul suo sito web dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sin dall'inizio dell'epidemia di COVID-19, conformemente all'articolo 9 capoverso 3 LEp. Sono incluse norme sul distanziamento, l'uso della mascherina, il lavaggio accurato delle mani, la rinuncia alle strette di mano o la tosse e gli starnuti. Le regole sono ricordate alla popolazione anche con immagini e brevi testi sui manifesti visibili nel frattempo un po' ovunque.

Articolo 3a

Conformemente al *capoverso 1*, chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico deve portare una mascherina facciale. L'obbligo vige soltanto sui veicoli, ma non nelle stazioni, sui marciapiedi ferroviari o per le persone in attesa alla fermata dell'autobus. Una tale estensione dell'obbligo potrebbe essere prevista dai gestori nei loro piani di protezione. Ovviamente l'obbligo non vale nemmeno nei ristoranti e nei bar a bordo di treni o battelli, che devono disporre di un piano di protezione (art. 4 e segg.) o per chi consuma uno spuntino a bordo di un veicolo. Sui mezzi di trasporto transfrontalieri l'obbligo vige per il territorio nazionale a partire dal confine, fatti salvi i disciplinamenti esteri per il territorio dei rispettivi Stati.

Per mascherine facciali ai sensi della presente disposizione si intendono le mascherine per la protezione respiratoria, quelle igieniche nonché quelle in tessuto che hanno un effetto di protezione sufficiente nei confronti di terzi. Primariamente si raccomandano mascherine certificate o conformi. Le mascherine in tessuto che soddisfano i requisiti della Swiss National COVID-19 Science Task Force sono da preferire alle altre, soprattutto a quelle di produzione propria. Le sciarpe o altri capi in tessuto non specifici non sono mascherine facciali.

Sono esclusi dall'obbligo i bambini fino al compimento dei 12 anni (*lett. a*). Questa deroga appare sensata considerando che secondo lo stato attuale delle conoscenze in questa fascia d'età sia il rischio di contagiare altre persone sia quello di un decorso sintomatico della malattia sono molto bassi. Poiché inoltre questi bambini si avvicinano molto gli uni agli altri senza indossare una mascherina facciale anche nel tempo libero e a scuola, per loro un obbligo della mascherina sui mezzi pubblici non appare giustificato.

D'altro canto sono esentate dall'obbligo di portare la mascherina anche le persone che possono dimostrare (p. es. mediante certificato medico) di non poterla portare per motivi particolari (*lett. b*). Può trattarsi segnatamente di motivi medici (lesioni del viso, gravi difficoltà respiratorie, stati d'ansia se si porta una mascherina, persone con determinate disabilità dalle quali non si può pretendere che portino una mascherina o che non sono in grado di portarla, ad esempio, a causa di limitazioni motorie ecc.). In particolare, il personale può ovviamente togliersi la mascherina se necessita di comunicare con persone con una disabilità uditiva.

L'obbligo di portare la mascherina facciale riguarda ogni singola persona e viene comunicato attivamente sia dalla Confederazione sia dai Cantoni e dalle imprese di trasporto. Nell'ambito dell'esecuzione possono contribuire all'attuazione di quest'obbligo, nei limiti delle loro possibilità, sia i conducenti dei veicoli sia altro personale. È ipotizzabile, ad esempio, che l'autista di un autobus che noti alcune persone che non portano la mascherina facciale ricordi l'obbligo di portarla mediante un annuncio e ritardi per un attimo la partenza per dare la possibilità alle persone interessate di indossarne una. Il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio può chiedere alle persone senza mascherina di scendere alla fermata successiva. Gli organi di sicurezza secondo la legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI; RS 745.2), ossia il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti, hanno competenze più ampie. Hanno tra l'altro il compito di provvedere affinché le prescrizioni sui trasporti e sull'uso siano rispettate (art. 3 cpv. 1 lett. a LFSI). Possono fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni (art. 4 cpv. 1 lett. b LFSI). Chi non ottempera alle disposizioni di queste persone è punito con la multa; inoltre, è applicabile la disposizione penale secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp. Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni (art. 9 LFSI nonché art. 84 cpv. 1 LEp). Non è invece prevista alcuna multa disciplinare specifica.

I veicoli nei quali vige l'obbligo di portare la mascherina (treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune) sono elencati nel capoverso 1 soltanto a titolo di esempio. Il capoverso 2 chiarisce quali veicoli rientrano in questa categoria. Ai sensi della *lettera a*, si tratta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone dalle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1). La LTV disciplina il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri

mezzi di trasporto a guida vincolata (art. 1 cpv. 2 LTV). In questi veicoli utilizzati per il trasporto di persone vige quindi l'obbligo di portare una mascherina facciale; per i battelli ciò vale anche per i ponti all'aperto. In questo senso si intendono per veicoli in particolare anche le cabine degli impianti di trasporto turistici (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b LTV). Sono escluse unicamente le sciovie e le seggiovie, per le quali si applicano le prescrizioni del piano di protezione del gestore.

La lettera b precisa l'obbligo della mascherina sugli aeromobili, che vige per gli aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea. L'obbligo si applica dunque a tutti i voli internazionali in arrivo o in partenza da aeroporti svizzeri (incl. quelli all'interno della Svizzera), indipendentemente dal territorio sorvolato o dalla sede della compagnia aerea. Purché questi voli o le imprese nazionali ed estere che effettuano il trasporto commerciale di persone con aeromobili siano soggetti all'autorizzazione dell'UFAC in virtù dei suddetti articoli della legge sulla navigazione aerea, l'obbligo può essere senz'altro imposto. La limitazione agli aeromobili utilizzati nel traffico di linea o charter è necessaria perché altrimenti l'obbligo della mascherina vigerebbe anche per i voli di diporto effettuati nell'ambito di un'attività di volo commerciale. Questi voli non rientrano tuttavia tra i trasporti pubblici di cui all'articolo 3a.

2.3 Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni (sezione 3)

Articolo 4

Conformemente al *capoverso 1*, l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione incombe ai singoli gestori di tutte le strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e agli organizzatori di attività e manifestazioni. Un'enumerazione delle strutture interessate, analogamente all'articolo 6a capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 ora sostituita, è superflua. In assenza di un piano attuabile, la struttura non può essere aperta al pubblico e la manifestazione o l'attività non può essere svolta. I piani di protezione devono contemplare le persone presenti nei locali di vendita, di fornitura di servizi, di formazione e del tempo libero o nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e quindi i clienti, gli ospiti, i visitatori e i partecipanti. Devono essere incluse anche le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione; ai lavoratori si applicano le disposizioni speciali dell'articolo 10, che devono essere coordinate con i provvedimenti previsti nel piano di protezione (cfr. allegato n. 1.2 cpv. 2).

Secondo il *capoverso 2 lettera a*, i piani di protezione devono prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento e illustrare dettagliatamente quali delle possibili misure di protezione vengono attuate in loco. Devono illustrare ad esempio come sono allestite le zone di accoglienza e d'ingresso al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento e descrivere la limitazione del numero dei posti per la fornitura di servizi e delle persone presenti nei locali, la messa a disposizione di disinfettante, la frequenza della pulizia e della disinfezione dei locali, degli arredi e degli oggetti. È ammesso un mancato rispetto ripetuto o durevole della distanza di 1,5 metri (cfr. allegato n. 3.1) se sono previste misure di protezione

idonee (come l'impiego di dispositivi di protezione come mascherine e guanti o l'installazione di barriere adeguate). Tali misure di protezione dipendono dall'attività o manifestazione concreta e dai locali e dagli impianti disponibili.

Nei piani di protezione per concerti, teatri e altre rappresentazioni occorre inoltre tenere conto dell'attività concreta degli artisti interessati: se a causa dell'attività il rispetto della regola di 1,5 metri di distanza o la sua sostituzione con mascherine o barriere non è fattibile, può essere utile stabilire ad esempio che le prove e gli spettacoli avvengono con una composizione stabile della compagnia

La *lettera b* stabilisce che, se a causa del tipo di attività, a causa delle circostanze locali o per motivi di esercizio o economici non è possibile rispettare la distanza obbligatoria né adottare misure di protezione per una determinata durata, nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto. La registrazione dei dati di contatto serve al tracciamento dei contatti (art. 33 LEp), ma non previene la trasmissione in loco e non va quindi attuata prioritariamente. L'ordine di priorità dei provvedimenti emerge sia dal punto di vista epidemiologico (è necessario continuare a impedire i contagi; anche qui vale «prevenire è meglio che curare», per cui è preferibile tenersi a distanza piuttosto che dover effettuare un tracciamento dei contatti a posteriori) sia dal punto di vista giuridico (il diritto in materia di protezione dei dati segue il principio di proporzionalità: occorre rinunciare all'elaborazione di dati personali ogni volta che ciò sia possibile grazie ad altri provvedimenti, tenendo conto del fatto che nel caso in cui un partecipante a una manifestazione si sia infettato devono essere elaborati non soltanto i dati registrati in loco, ma anche quelli di tutte le persone che sono state a stretto contatto con lui al di fuori della manifestazione). La registrazione dei dati di contatto va quindi attuata solo quando non è possibile rispettare il distanziamento né adottare misure di protezione. Nel piano di protezione occorre pertanto motivare la scelta di tale opzione (cfr. allegato n. 1.2). Tuttavia ciò significa anche che non appena la situazione in cui non è possibile garantire la regola di distanziamento sociale vigente è terminata (uscita da una sala in cui si è svolta una manifestazione, inizio dell'intervallo, area d'ingresso e uscita) questa regola deve nuovamente essere attuata integralmente ogni volta che ciò sia possibile.

Per quanto riguarda i piani di protezione per gli istituti di privazione della libertà (carceri, istituti di pena), si raccomanda di elaborarli in base alle pertinenti raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Consiglio d'Europa.

Secondo il *capoverso 3*, le prescrizioni relative ai piani di protezione sono precisate nell'allegato. L'allegato contiene anche singole prescrizioni specifiche per le strutture della ristorazione o per le discoteche e le sale da ballo. Si rimanda pertanto ai commenti all'allegato. La competenza di aggiornare l'allegato è attribuita al Dipartimento federale dell'interno (DFI), che garantisce l'aggiornamento d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), in base allo stato attuale della scienza.

Nell'ambito del ritorno alla situazione particolare, la Confederazione punta maggiormente sulla responsabilità individuale dei gestori delle strutture e degli organizzatori delle manifestazioni. La Confederazione o le autorità federali competenti non elaboreranno quindi più nuovi piani di protezione tipo, ma si applicheranno unicamente le prescrizioni contenute nell'allegato della presente ordinanza, che vanno adeguate nei singoli piani di protezione in funzione della situazione concreta in loco. Resterà utile che le associazioni di categoria e professionali elaborino piani di protezione generali

per il rispettivo settore o ambito, ai quali i singoli gestori e organizzatori potranno ispirarsi.

Il *capoverso 4* stabilisce che nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti. Per le autorità cantonali competenti sarà così più facile attuare i loro compiti di controllo ed esecuzione (cfr. art. 9).

Articolo 5

Capoverso 1: per un tracciamento dei contatti efficiente è necessario che, all'occorrenza, i dati di contatto delle persone che, in una struttura o a una manifestazione, si sono avvicinate tra loro in modo rilevante sotto il profilo epidemiologico siano a disposizione delle autorità cantonali competenti.

Per quanto riguarda il tracciamento dei contatti, occorre osservare che questo provvedimento deve essere preso in considerazione soltanto come ultima possibilità rispetto ad altri (cfr. i commenti all'art. 4 cpv. 2 lett. b).

In ogni caso i partecipanti e i visitatori devono essere previamente informati della registrazione e dell'uso dei dati (*cpv. 1*). Per le famiglie e gli altri gruppi di persone che si conoscono è sufficiente registrare i dati di una sola persona (cfr. allegato n. 4.5; p. es. nei ristoranti quelli della persona che prenota). Se i dati sono già disponibili (in particolare negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati), le persone interessate devono perlomeno essere informate del fatto che i dati potranno essere impiegati per tracciare i contatti. I singoli dati da registrare sono enumerati nell'allegato al numero 4; a seconda dell'attività occorrerà registrare anche dati sul posto a sedere, il tavolo, il settore o la durata di permanenza. La registrazione deve garantire la riservatezza dei dati personali (cfr. allegato n. 4.6).

È inoltre stabilito l'obbligo dell'organizzatore e del gestore di trasmettere ai servizi cantonali competenti, unicamente su loro richiesta, i dati di contatto delle persone sospette contagiate per l'identificazione e l'informazione (*cpv. 2*).

Infine è sancito esplicitamente che i dati destinati appositamente agli scopi epidemiologici summenzionati non possono essere utilizzati per nessun altro scopo, ad esempio di marketing (*cpv. 3*). Pertanto possono essere conservati soltanto per 14 giorni e in seguito devono essere immediatamente cancellati. Fanno eccezione i dati di contatto provenienti da sistemi di riservazione o elenchi di soci al cui trattamento secondo la destinazione d'uso le persone in questione hanno espressamente acconsentito. Per il resto, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati secondo la legge federale del 19 giugno 1992¹ sulla protezione dei dati.

Articolo 6

Per manifestazione ai sensi della presente disposizione s'intende un evento pubblico o provato pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. È inoltre presumibile che le manifestazioni comportino in genere spettatori che assistono a una rappresentazione, visitatori che si trovano nello stesso luogo per una determinata durata o ancora partecipanti attivi (come negli eventi spor-

¹ RS 235.1

tivi di massa). Eventi paragonabili ai negozi e ai mercati, come le fiere o le esposizioni artigianali, non devono essere qualificati come manifestazioni e di conseguenza non sottostanno alle prescrizioni sul numero massimo di persone presenti o partecipanti. Anche per le strutture e le attività menzionate, i gestori sono tuttavia tenuti a elaborare e attuare un piano di protezione, come previsto per gli organizzatori di manifestazioni (cfr. art. 4 cpv. 1).

Secondo il combinato disposto del *capoverso 1* e dell'articolo 15 *capoverso 4*, le grandi manifestazioni con più di 1000 persone restano vietate fino al 30 settembre 2020. Se è possibile separare chiaramente i gruppi di persone (p. es. sportivi o operatori culturali da un lato e pubblico dall'altro), questo limite massimo si applica per ciascun gruppo – quindi ad esempio 1000 sportivi e 1000 spettatori; non sono invece ammessi 800 sportivi e 1200 spettatori. Se non è possibile separare i gruppi di persone (p. es. partecipanti a eventi sportivi, che sono al contempo anche spettatori), si applica il numero massimo di 1000 persone.

Per non sovraccaricare il sistema di tracciamento dei contatti dei Cantoni malgrado gli ulteriori allentamenti, il numero massimo di contatti per persona ed evento è limitato a 300. Secondo il *capoverso 2*, le grandi manifestazioni devono pertanto essere suddivise in settori di non oltre 300 persone e con i dati di contatto degli ospiti deve essere registrato anche l'eventuale numero di posto (p. es. a teatro) o l'orario di presenza (p. es. in discoteca) (cfr. allegato n. 4.4 lett. d e n. 5). Al di fuori di questi settori, se non è escluso un mescolamento tra i gruppi di persone (nell'area d'ingresso, nei bagni, al bar) occorre rispettare la distanza minima o portare la mascherina. I Cantoni hanno tuttavia la competenza di ridurre il numero massimo di contatti per persona e manifestazione e di conseguenza l'elenco dei contatti, se un rapido incremento delle cifre dovesse compromettere la fattibilità del tracciamento dei contatti (cfr. art. 8 cpv. 1).

Capoverso 3: le manifestazioni private che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono fruire di alcune agevolazioni (cfr. sotto). Sono consentite agevolazioni se agli organizzatori sono note le persone che partecipano alla manifestazione, perlopiù su invito personale. Si tratta dunque di eventi familiari come nozze, feste di compleanno o feste di famiglia. Anche eventi organizzati da associazioni private possono essere considerati manifestazioni private a condizione che non siano aperti al pubblico, ma destinati esclusivamente a membri conosciuti, donatori o simili. Come esempi si possono citare le prove di associazioni musicali o cori. Sono considerate manifestazioni private anche gli eventi aziendali non accessibili al pubblico, nell'ambito dei quali gli organizzatori dispongono dei dati di contatto dei partecipanti (in particolare se l'accesso avviene su invito).

Le manifestazioni private devono adempiere unicamente le seguenti condizioni:

- devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e il comportamento (in particolare il distanziamento) (cfr. art. 3). Il rispetto delle raccomandazioni sul distanziamento non è necessario nei casi in cui non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica;
- se non è possibile rispettare la distanza raccomandata né prendere misure di protezione, l'organizzatore è tenuto, su richiesta dell'autorità competente, a trasmettere i dati di contatto di cui all'articolo 5 *capoverso 2*.

Per le manifestazioni private descritte, non è necessario elaborare e attuare un piano di protezione.

Il *capoverso 4* contiene prescrizioni specifiche per le manifestazioni politiche e della società civile. Per manifestazioni o dimostrazioni politiche e della società civile si intendono le manifestazioni che servono alla formazione e all'espressione di opinioni politiche e sociali e si svolgono tipicamente nello spazio pubblico. Non vi rientrano, ad esempio, le riunioni di partiti e movimenti della società civile o le sedute e le sessioni di organi legislativi come le *Landsgemeinden* e i parlamenti cantonali e comunali; queste sono consentite secondo i presupposti di cui ai capoversi 1 e 2 (ed eventualmente all'art. 7).

Dal momento che rivestono grande importanza dal punto di vista dei diritti fondamentali e del diritto costituzionale, le manifestazioni politiche sono disciplinate in modo particolare e vengono privilegiate, in quanto non devono adempiere tutti i requisiti richiesti per le altre manifestazioni.

Secondo la *lettera a*, per le manifestazioni politiche non vige alcuna limitazione del numero di partecipanti. A questa liberalizzazione è associato, secondo la *lettera b*, l'obbligo per i partecipanti di portare una mascherina facciale. In questo modo è possibile garantire il diritto alla libertà di espressione partecipando a dimostrazioni con la protezione necessaria.

Anche per le dimostrazioni non vi è alcun obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. Lo svolgimento di dimostrazioni sul suolo pubblico sottostà però al diritto cantonale: nell'ambito della valutazione della domanda di autorizzazione, l'autorità cantonale competente può pertanto imporre condizioni destinate anche a proteggere dal contagio, ad esempio in relazione al percorso previsto o all'esigenza di evitare strade o piazze strette.

In analogia con la regolamentazione vigente finora sugli assembramenti, ammessi fino a 30 persone senza alcun obbligo di disporre di un piano di protezione, il *capoverso 5* stabilisce che per le manifestazioni con un massimo di 30 persone occorre rispettare unicamente l'articolo 3 e non si applicano altre prescrizioni, in particolare l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. Ciò vale ad esempio per i musicisti o gli artisti di strada. Anche per la raccolta di firme si presume che siano presenti meno di 30 persone contemporaneamente e pertanto per queste manifestazioni non è di norma necessario un piano di protezione.

È opportuno puntualizzare che con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati vari provvedimenti specifici stabiliti finora dall'ordinanza 2 COVID-19. È il caso segnatamente per la distribuzione della posta sette giorni alla settimana al fine di garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari e per altre prescrizioni concernenti la Posta (art. 7a e 7b dell'ordinanza 2 COVID-19), per i provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell'industria (art. 7d dell'ordinanza 2 COVID-19), per le deroghe per i Cantoni in particolari situazioni di pericolo (in merito alle competenze dei Cantoni cfr. però gli art. 7 e 8 sotto) o per i provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a rischio (art. 10c dell'ordinanza 2 COVID-19).

Articolo 7

L'obbligo di proporzionalità impone di consentire alle autorità di esecuzione di esaminare i singoli casi per determinate situazioni. L'autorità cantonale competente può pertanto autorizzare deroghe ai divieti o agli obblighi di cui agli articoli 4 capoversi 2-4, 5 e 6 se lo impongono interessi pubblici preponderanti (*lett. a*), per esempio in caso di manifestazioni essenziali per il Cantone con più di 1000 persone, quali le *Landsgemeinden*, ma anche le celebrazioni nell'ambito della Festa nazionale. Sono

però pensabili anche altre situazioni nel settore delle tradizioni culturali. Di norma, il requisito dell'interesse pubblico preponderante escluderà la possibilità di organizzare manifestazioni private con agevolazioni. Considerando da un lato gli allentamenti e le possibilità di svolgimento già vigenti in virtù della presente ordinanza e dall'altro la responsabilità dei Cantoni per quanto riguarda la fattibilità ad esempio del tracciamento dei contatti è presumibile che il numero di autorizzazioni derogatorie sarà contenuto.

Gli organizzatori o i gestori devono inoltre presentare un piano di protezione che comprenda i provvedimenti specifici per prevenire i contagi e interrompere le catene di trasmissione (*lett. b*). Tra questi rientra ad esempio l'obbligo di tenere conto degli spazi disponibili: per quanto possibile occorre utilizzare locali più grandi per offrire più spazio ai presenti. Anche l'allestimento di percorsi adeguati per i flussi di persone può limitare il rischio di trasmissione. Inoltre occorre tenere conto, per esempio, di un eventuale svolgimento della manifestazione al chiuso o all'aperto. Infine occorre tenere conto delle attività dei presenti (contatti stretti, rispetto della distanza prescritta in un'attività concreta).

Articolo 8

Nell'ambito della situazione particolare, a determinate condizioni i Cantoni devono poter prevedere provvedimenti supplementari o più severi. Le condizioni limitative vigenti (art. 7e dell'ordinanza 2 COVID-19) sono allentate.

I principali fattori che limitano lo svolgimento del tracciamento dei contatti sono il numero giornaliero di nuovi casi e l'effettivo del personale dei Cantoni. In caso di grandi manifestazioni pubbliche o private, nell'ambito delle quali non è possibile rispettare le norme sul distanziamento, possono verificarsi molti contatti personali stretti senza alcuna protezione. I sistemi di tracciamento dei contatti possono così raggiungere rapidamente i loro limiti. Il *capoverso 1* prevede pertanto la possibilità, per i Cantoni, di limitare il numero di ospiti, visitatori o partecipanti nelle strutture e alle manifestazioni al di là delle prescrizioni della presente ordinanza. Ciò è ammissibile se il numero di persone che devono essere identificate e informate secondo l'articolo 33 LEp aumenta o rischia di aumentare al punto da impedire un tracciamento dei contatti.

Il *capoverso 2* stabilisce esplicitamente che i Cantoni hanno anche la possibilità di prendere, per un periodo limitato, provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp a livello regionale o locale. Se i Cantoni hanno in ogni caso la facoltà di ordinare in singoli casi provvedimenti di polizia sanitaria rivolti alla collettività (p. es. la chiusura di una scuola, di un albergo o di un'altra struttura), in linea con la loro responsabilità nella situazione particolare i Cantoni devono anche poter ordinare provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp, che vadano oltre singole strutture e manifestazioni, ma pur sempre limitati a livello regionale o locale. Può trattarsi di prescrizioni sull'esercizio di strutture oppure del divieto o di una limitazione di accedere o uscire da determinati edifici o territori o di svolgere determinate attività, ma anche dell'imposizione di regole di comportamento (p. es. l'uso della mascherina facciale) nei confronti della popolazione o di privati. Ciò è ammissibile se in determinate regione si verifica un numero elevato di infezioni o vi è un pericolo imminente che si verifichi, ad esempio in caso di focolaio circoscritto di contagi in una regione o in seguito a un «evento di superdiffusione». I provvedimenti devono anche essere limitati nel tempo. Per valutarne l'idoneità occorre inoltre tener conto della mobilità della popolazione, dell'interconnessione delle attività economiche, delle ripercussioni sulle regioni ed eventualmente sui Cantoni limitrofi e della situazione dell'approvvigionamento. Ai fini del coordinamento e della concertazione, il Cantone deve preliminarmente sentire

l'UFSP e successivamente informarlo dei provvedimenti presi. In questo modo l'UFSP può adempiere il suo obbligo di coordinamento secondo l'articolo 77 capoverso 2 LEP.

Articolo 9

Questo articolo fornisce ai servizi cantonali, per principio responsabili dell'esecuzione (cfr. art. 2), le competenze necessarie per poter controllare il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 4-6. Il *capoverso 1* stabilisce che i gestori e gli organizzatori devono presentare, su richiesta, il loro piano di protezione all'autorità competente (*lett. a*) e concedere alle autorità l'accesso alle strutture e alle manifestazioni (*lett. b*).

Considerando il principio di proporzionalità, il *capoverso 2* stabilisce che, se non è disponibile o non è attuato un piano di protezione adeguato, le autorità competenti devono prendere opportuni provvedimenti. Possono ad esempio pronunciare un ammonimento o fissare un termine entro il quale regolarizzare la situazione. Quale misura estrema possono però anche ordinare la chiusura immediata della struttura. Se si tratta di aziende e strutture che devono attuare la protezione della salute ai sensi dell'articolo 6 della legge sul lavoro, la competenza per i controlli e un'eventuale chiusura spetta agli ispettorati del lavoro cantonali. Per tutte le altre strutture le competenze devono essere stabilite dai Cantoni (polizia del commercio, ufficio del medico cantonale ecc.). Non è richiesto che il piano di protezione sia previamente sottoposto all'UFSP o all'autorità cantonale competente.

2.4 Provvedimenti di protezione dei lavoratori (sezione 4)

Articolo 10

Secondo il *capoverso 1*, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. Questa prescrizione concretizza l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 della legge del 13 marzo 1964² sul lavoro, LL; RS 822.11).

Il *capoverso 2* stabilisce che se non è possibile rispettare il distanziamento devono essere ordinati provvedimenti di protezione idonei secondo il principio STOP, e cioè:

- sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni;
- misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono montate installazioni speciali (p. es. lastre in vetro sintetico) e adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti ecc.);
- misure di protezione individuale: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

Siccome non serve a proteggere i lavoratori, la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 5 non può essere annoverata tra i provvedimenti consentiti in ambito lavorativo. È invece consentito – conformemente al principio STOP e come stabilito

² RS 822.11

al capoverso 2 – formare squadre fisse separate. Il ricorso mirato a questo provvedimento in situazione idonee porta a un risultato paragonabile a quello dell'articolo 5.

Articolo 11

Questo articolo attribuisce alle autorità esecutive competenti (secondo il *cpv. 1* le autorità di esecuzione della LL e della legge federale del 20 marzo 1981³ sull'assicurazione contro gli infortuni) le competenze necessarie per poter verificare il rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 10. Le autorità possono effettuare controlli in ogni momento (*cpv. 2*) e i datori di lavoro devono garantire loro l'accesso ai locali e ai luoghi (*cpv. 3*).

2.5 Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria (sezione 5)

Articolo 12

Nell'ordinanza deve essere introdotto anche un obbligo di notifica nel settore dell'assistenza sanitaria. I Cantoni devono essere segnatamente tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato il numero totale e l'occupazione dei posti letto, in particolare dei posti letto ospedalieri destinati alla COVID-19, nonché dei posti letto ospedalieri di cure intense. Va notificato anche il numero dei degenti malati di COVID-19. Con questa disposizione si intende unificare e precisare il flusso di informazioni dai Cantoni alla Confederazione. Queste informazioni sono di importanza centrale per la valutazione della situazione, nonché per l'attuazione dei provvedimenti.

2.6 Disposizioni penali (sezione 6)

Singoli divieti vigenti per le manifestazioni e le strutture sono oggetto del diritto penale. In base a questa disposizione è punito chi:

- in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 (obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione) e 2 (prescrizioni per il piano di protezione) o all'articolo 6 capoversi 2 (suddivisione delle manifestazioni con oltre 300 visitatori in settori corrispondenti) e 3 (rispetto delle prescrizioni per le manifestazioni private);
- organizza o svolge una manifestazione vietata secondo l'articolo 6 capoverso 1 (manifestazione con oltre 1000 visitatori o partecipanti).

Vista la priorità riservata alla responsabilità individuale e conformemente al principio di proporzionalità si rinuncia a sanzionare penalmente i comportamenti dei privati che non si attengono alle norme della presente ordinanza.

2.7 Entrata in vigore e durata di validità

Le disposizioni sulle manifestazioni politiche e della società civile (art. 6 *cpv. 4*) sono entrate in vigore il 20 giugno 2020, quelle restanti il 22 giugno 2020.

³ RS 832.20

L'articolo 6 capoverso 1 (divieto di grandi manifestazioni) si applica fino al 30 settembre 2020.

Allegato / prescrizioni relative ai piani di protezione

1 In generale

Numero 1.1

Quale principio, l'allegato stabilisce dapprima che quando non è rispettata una distanza di 1,5 metri per oltre 15 minuti aumenta il rischio di contagio (cfr. n. 3.1 e 4.1). Come tutti i principi, anche questo ha le sue eccezioni e si applica pertanto solo alle situazioni non può essere presa nessun'altra misura di protezione (in particolare la mascherina facciale o una barriera). Inoltre il rischio di contagio non è sempre lo stesso: negli ambienti chiusi, ad esempio, a parità di distanza e di durata è superiore che all'aria aperta e nei locali scarsamente arieggiati è superiore che in quelli ben arieggiati. Questo principio va tuttavia ribadito quale punto di partenza per tutte le prescrizioni relative ai piani di protezione che seguono.

Numero 1.2

Il piano di protezione rappresenta lo strumento fondamentale per combattere il coronavirus nelle strutture e alle manifestazioni accessibili al pubblico. È pertanto cruciale che i gestori e gli organizzatori si attengano a quanto segue:

- la scelta dei provvedimenti da applicare tra quelli prescritti dalla presente ordinanza deve sempre essere operata in modo da garantire una protezione efficace delle persone presenti nella singola struttura e alla singola manifestazione; occorre pertanto privilegiare il rispetto della norma sul distanziamento o l'attuazione di misure di protezione (barriere, mascherine facciali), salvo motivi contrari (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. a e b);
- la scelta deve tener conto dell'attuabilità dei provvedimenti nella struttura o nella manifestazione concreta;
- la protezione da garantire si estende sia al pubblico (ospiti, visitatori e partecipanti) sia alle persone che lavorano nella struttura (lavoratori);
- occorre prevedere provvedimenti adeguati per i singoli settori o gruppi di persone: anche in caso di registrazione dei dati di contatto occorre ad esempio provvedere, conformemente al principio di precauzione, a mantenere piccoli o a circoscrivere il più possibile i gruppi di persone a stretto contatto e a escludere un rimescolamento, attuando le norme sul distanziamento nei corridoi e nei bagni, se possibile.

La responsabilità per la concezione e l'attuazione del piano di protezione spetta al gestore o all'organizzatore.

Numero 1.3

L'indicazione dei motivi (tipo di attività, circostanze locali o motivi di esercizio o economici) deve consentire di giustificare la registrazione dei dati di contatto in modo plausibile per le autorità esecutive cantonali. Di norma non sono necessarie indicazioni economiche o considerazioni dettagliate sui costi.

Numero 1.4

L'informazione mirata del pubblico è una condizione essenziale per poter garantire l'attuazione dei provvedimenti. Le modalità d'informazione sono decise dal gestore o dall'organizzatore. In ogni caso è utile sfruttare il materiale informativo messo a disposizione dall'UFSP.

2 Igiene

Le misure d'igiene menzionate, segnatamente la predisposizione di possibilità per lavarsi le mani, la periodicità della pulizia delle superfici di contatto ecc., devono essere adattate alle caratteristiche concrete della struttura o della manifestazione.

3 Distanziamento

Numeri 3.1 e 3.3

La distanza minima da rispettare è di 1,5 metri (n. 3.1). Si tratta della «distanza obbligatoria» ai sensi della presente ordinanza e dell'allegato e quindi in particolare anche della distanza che deve essere rispettata tra i gruppi di ospiti seduti ai singoli tavoli nel settore della ristorazione (cfr. n. 3.3).

Numero 3.2

Secondo il numero 3.2, nei settori dei posti a sedere delle strutture e alle manifestazioni come i cinema, i teatri, le sale da concerto o gli stadi è prevista un'agevolazione: vista la disposizione delle file di posti spesso già stabilita e in parte fissa, i posti devono essere disposti od occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra i posti a sedere. Con tutta probabilità non sarà garantita la distanza obbligatoria di 1,5 metri (secondo il n. 3.1), deroga accettata per motivi di praticabilità. Per distanza equivalente s'intende la distanza creata nella struttura dalla rinuncia a un normale posto o a una sedia in una fila di sedie.

Numero 3.4

Nei settori in cui le persone si spostano o transitano (settori destinati ai clienti nei negozi e nei mercati, comprese le fiere, bagni, ingressi o settori destinati alle pause, p. es. nei cinema e nelle sale da concerto), le persone devono essere incanalate mediante misure adeguate (come demarcazioni, nastri) in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra le persone. Ciò non sarà sempre possibile per via della configurazione dei locali (p. es. corridoi stretti che non possono essere divisi in due sensi), il che è accettabile se la «durata dell'incontro» tra le persone è molto breve (zone di passaggio).

Numero 3.5

Sono eccettuati dalle prescrizioni i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini piccoli e in età scolastica, le famiglie, le coppie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4 Registrazione dei dati di contatto

Numero 4.1

Scopo della durata minima è evitare di dover registrare i dati di contatto in caso di avvicinamento solo breve o puntuale (p. es. tra gli scaffali nei negozi, in caso d'incrocio nei corridoi).

Numero 4.2

L'obbligo d'informazione è una condizione essenziale da vari punti di vista:

- dal punto di vista sanitario: le persone devono essere informate dell'esistenza di un rischio di contagio accresciuto per chi visita la struttura o partecipa alla manifestazione; con la loro visita o partecipazione sono quindi disposte ad accettare tale rischio;
- in relazione alle possibili conseguenze: se dovesse verificarsi un caso d'infezione nella struttura o in occasione della manifestazione, l'autorità cantonale competente dovrà valutare se ordinare una quarantena con le enormi limitazioni che ne conseguono;
- sul piano della protezione dei dati: le persone devono essere informate della registrazione e – in caso d'infezione – dell'ulteriore trattamento dei loro dati personali; senza la registrazione dei dati non è consentita la visita o la partecipazione.

Numero 4.3

I dati di contatto non devono essere registrati separatamente, se sono ottenibili attraverso raccolte di dati già esistenti, ad esempio i registri dei membri di un'associazione o di un club oppure gli elenchi degli indirizzi degli istituti di formazione o ancora i sistemi di prenotazione. Altrimenti occorre utilizzare formulari di contatto. Per quanto riguarda i dati già esistenti occorre assicurarsi che contengano effettivamente tutte le indicazioni richieste.

Numeri 4.4 e 4.5

La scelta dei dati di contatto da registrare mira a:

- consentire la presa di contatto da parte della autorità cantonali in caso d'infezione: cognome, nome, domicilio e numero di telefono. L'indicazione dell'indirizzo non è obbligatoria, mentre quella del domicilio lo è al fine di stabilire il Cantone incaricato di contattare la persona;
- circoscrivere le persone da contattare: il numero di posto o di tavolo nei settori con posti a sedere; l'ora di arrivo e di partenza nei settori della ristorazione in cui si sta in piedi nonché nelle discoteche e nei locali da ballo, come pure l'eventuale designazione del settore.

Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono come pure i gruppi nei settori con posti a sedere della ristorazione è sufficiente registrare i dati di una sola persona.

Numero 4.6

Il gestore o l'organizzatore è responsabile di garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati. Il fatto ad esempio di esporre all'ingresso di un ristorante un elenco nel quale gli ospiti si registrano e che al tempo stesso è visibile a tutti gli ospiti non soddisfa questo requisito. Occorre inoltre garantire la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione, ad esempio conservandoli in un luogo chiuso o adottando misure informatiche adeguate.

5 Provvedimenti particolari in presenza di oltre 300 persone

Numeri 5.1 e 5.2

I settori previsti all'articolo 6 capoverso 2 devono essere separati da una distanza minima di 1,5 metri. Sono anche possibili barriere. Occorre inoltre prendere provvedimenti atti a impedire il passaggio dei visitatori da un settore all'altro.

I settori delle strutture o delle manifestazioni utilizzate dai visitatori di tutti i settori, ad esempio gli ingressi o i settori destinate alle pause, devono essere configurati in modo da consentire il rispetto delle norme sul distanziamento; in alternativa occorre installare barriere o prevedere l'obbligo di portare la mascherina.

Numero 5.3

Per le manifestazioni con oltre 300 persone *partecipanti* (ossia non il pubblico) non vi è alcun obbligo di costituire dei settori. La protezione necessaria per queste persone (p. es. artisti, sportivi anche in occasione di eventi sportivi di massa) deve tuttavia essere definita nel piano di protezione, segnatamente mediante il rispetto della distanza obbligatoria o l'adozione di misure di protezione. Se ciò non è possibile e occorre registrare i dati di contatto, occorre costituire squadre fisse o escludere il rimescolamento tra gruppi di oltre 300 persone. Se si tratta di lavoratori, occorre rispettare le prescrizioni dell'articolo 10.

Numero 5.4

Il limite massimo di 300 ospiti presenti contemporaneamente nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo è necessario per consentire un eventuale tracciamento dei contatti in caso d'infezione. Occorre adottare provvedimenti adeguati nelle zone d'ingresso e di uscita.